

**DELIBERAZIONE 27 NOVEMBRE 2018
601/2018/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO C_p A COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI
DALL'ASSICURAZIONE A FAVORE DEI CLIENTI FINALI DEL GAS, CON DECORRENZA DAL
1 GENNAIO 2019**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1043^a riunione del 27 novembre 2018

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 maggio 2016, 223/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 223/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2016, 678/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 678/2016/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 223/2016/R/gas, l'Autorità ha approvato le disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas distribuito a mezzo di reti urbane e di reti di trasporto per il quadriennio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2020, definite nell'Allegato A alla deliberazione medesima (di seguito: Disposizioni per l'assicurazione gas);
- in attuazione dell'articolo 3, comma 1, delle Disposizioni per l'assicurazione gas, il Comitato italiano gas (di seguito: CIG), in esito a un'apposita procedura di gara, ha stipulato per conto dei clienti finali assicurati un contratto di assicurazione con la compagnia UnipolSai;
- l'articolo 8, comma 8.1, delle Disposizioni per l'assicurazione gas definisce la componente annua a copertura dei costi dell'assicurazione per l'utente i-esimo del servizio di distribuzione o del servizio di trasporto AG_i come il prodotto tra il numero dei punti di riconsegna assicurati, direttamente o indirettamente forniti dall'utente i-esimo del servizio di distribuzione o del servizio di trasporto, alla data del 31 dicembre dell'anno considerato (P_i), e il costo per punto di riconsegna assicurato C_p , e che il gettito di tale componente alimenta Conto assicurazione gas appositamente

istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), la quale provvede annualmente alle conseguenti erogazioni a favore del CIG per il pagamento del premio e a copertura dei costi riconosciuti al medesimo CIG per l'espletamento delle attività gestionali ad esso affidate;

- l'articolo 6, comma 6.1, delle Disposizioni per l'assicurazione gas, stabilisce che, nel caso di gas diverso dal gas naturale riconsegnato presso un punto di riconsegna assicurato, qualora l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale, l'impresa distributrice addebita all'utente medesimo in un'unica soluzione, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell'anno precedente, un importo pari al valore C_p , specificando in bolletta la causale "quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas";
- l'articolo 7, comma 7.2, delle Disposizioni per l'assicurazione gas, stabilisce che nel caso di gas naturale riconsegnato presso un punto di riconsegna assicurato, il venditore addebita in un'unica soluzione, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell'anno precedente, un importo pari al valore C_p , specificando la causale "quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas";
- con la deliberazione 678/2016/R/gas, l'Autorità ha determinato il valore del costo per punto di riconsegna assicurato C_p nella misura di 0,50 euro/anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2017;
- il contratto di assicurazione stipulato dal CIG prevede, tra l'altro, un valore complessivo del premio annuo base per punto di riconsegna assicurato pari a 0,5950 euro nonché l'applicazione di clausole di partecipazione agli utili (*profit sharing*) che comportano per ogni annualità, in caso di andamento tecnico positivo della gestione, una riduzione del premio base riferito alle sole sezioni incendio e infortuni, parametrato al valore dell'esposizione complessiva (somme pagate + somme poste a riserva) maturata per tali sezioni nel medesimo anno di riferimento, al netto di garanzie e oneri gestionali riconosciuti all'impresa assicuratrice;
- l'applicazione delle clausole di partecipazione agli utili, richiamate al punto precedente, ha comportato, per l'annualità assicurativa 2017, il riconoscimento da parte dell'impresa assicuratrice di oltre 2.560.000 euro a favore del contraente, con la corrispondente riduzione del premio pagati per la successiva annualità assicurativa;
- sulla scorta dell'esperienza maturata negli anni precedenti e considerando l'andamento tendenziale dell'esposizione complessiva per l'annualità assicurativa 2018, è presumibile che, in assenza di eventi sfavorevoli, l'applicazione delle clausole di partecipazione agli utili potrà comportare, per l'annualità in corso, il riconoscimento di una riduzione del relativo premio, seppure in misura lievemente inferiore a quanto riconosciuto per l'anno precedente;
- in base alle informazioni fornite dalla CSEA, risulta che il Conto assicurazione gas presenti un saldo attivo di ammontare superiore a quello rilevato nello stesso periodo dell'anno precedente, poiché nel corso del 2018 il differenziale negativo tra il gettito generato dalla riscossione del corrispettivo C_p e le erogazioni dovute, è stato più che compensato dalla riduzione del premio per la gestione 2017 in applicazione delle clausole di *profit sharing*;

- l'articolo 8, comma 8.3, delle Disposizioni per l'assicurazione gas, stabilisce che l'Autorità, entro il 30 novembre di ogni anno, possa aggiornare il valore di C_p in base alle informazioni trasmesse dalla CSEA sulla situazione del Conto assicurazione gas da essa gestito, e alle esigenze di gettito.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno rideterminare, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.1, delle Disposizioni per l'assicurazione gas, il valore dell'elemento C_p con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2019, tenendo conto delle stime in merito alla riduzione del premio complessivo annuo che potrà essere conseguita in applicazione delle clausole di *profit sharing* presenti nel vigente contratto di assicurazione, della situazione del Conto assicurazione gas, e dell'opportunità di restituire gradualmente ai clienti finali una parte dell'attuale attivo del Conto medesimo

DELIBERA

1. di stabilire che il valore del corrispettivo C_p di cui all'articolo 8, comma 8.1, dell'Allegato A alla deliberazione 223/2016/R/gas, è pari a 0,45 euro/anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2019;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini